

Codice A1805A

D.D. 18 gennaio 2017, n. 127

L.r. 40/1998 - Fase di verifica della procedura di VIA relativa al progetto "Realizzazione delle opere di difesa idraulica previste dal PAI per la salvaguardia del concentrico del Comune di Santena dal torrente Banna - Opere di completamento - II lotto", presentato dal Comune di Santena (TO) - Esclusione del progetto dalla Fase di valutazione di cui all'art. 12 della l.r. 40/1998.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

di ritenere che il progetto preliminare "Realizzazione delle opere di difesa idraulica previste dal PAI per la salvaguardia del concentrico del Comune di Santena dal torrente Banna – Opere di completamento – II° lotto", presentato dal Comune di Santena (TO), sia escluso dalla fase di valutazione di cui all'articolo 12 della l.r. 40/1998, per le ragioni dettagliatamente espresse in premessa, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni, vincolanti ai fini dei successivi provvedimenti necessari alla realizzazione dell'intervento, di seguito elencate:

1. Viste le sezioni di progetto, presentate nell'ambito della documentazione integrativa, con l'indicazione dei livelli della piena di riferimento, nella fase di progettazione definitiva si dovrà rendere coerente la mappa delle esondazioni nello stato di fatto con i suddetti livelli di piena, anche al fine di aggiornare la Direttiva Alluvioni.
2. Nella fase di progettazione definitiva, dal punto di vista idraulico, si dovranno effettuare le seguenti elaborazioni:
 - verifica di stabilità delle sponde sinistra e destra del torrente Banna nelle condizioni di "rapido svaso" a partire dalla presenza di un livello idrico corrispondente alla $Q_{TR 200}$.
 - gli elaborati grafici dovranno riportare la corrispondenza tra le sezioni impiegate nel modello idraulico e le sezioni indicate in progetto;
 - i profili longitudinali, già comprensivi del profilo idraulico, dovranno indicare anche i relativi valori numerici;
 - le sezioni di progetto dovranno riportare graficamente e numericamente i livelli di piena di riferimento;
 - in sponda destra deve essere predisposta un'altra valvola clapet in corrispondenza di un altro scarico ivi esistente;
 - sulla base delle effettive velocità della corrente, occorrerà valutare l'opportunità di proteggere le scarpate di tutto il tratto, oltre la quota di sommità delle difese in massi, con idoneo antiersivo;
 - la soglia in massi prevista al termine del tratto interessato dalle nuove difese spondali dovrà avere una dimensione trasversale doppia rispetto a quella proposta in progetto;
 - le nuove difese spondali dovranno avere una fondazione con dimensioni trasversali non inferiori a m 4x2; inoltre l'estradosso dovrà essere a non meno di 50 cm dal punto più depresso della sezione;
 - le verifiche del muro arginale dovranno essere condotte secondo le indicazioni delle N.T.C. vigenti;
 - a tergo delle difese in progetto non dovrà essere previsto alcun riempimento con materiale proveniente dagli scavi; i massi dovranno adagiarsi alla scarpata riprofilata.
3. Nel caso in cui, nelle fasi di predisposizione del progetto definitivo ed esecutivo, si evidenziassero interferenze con infrastrutture irrigue, il proponente dovrà verificare con il

Consorzio di Irrigazione Chierese Astigiano (Via Amaretti, 20– 10046 Poirino (TO) – tel. 011.9453260) le soluzioni più adatte per risolvere tali interferenze e il cronoprogramma relativo alla realizzazione delle opere, in modo da assicurare la funzionalità della rete irrigua nel periodo di irrigazione e da permettere l'effettuazione delle operazioni di manutenzione in maniera agevole e in sicurezza.

4. In fase di progettazione definitiva, si dovranno verificare con i gestori dei vari servizi le possibili interferenze e le precauzioni da adottare durante la fase di cantiere. Si evidenzia che nel tratto interessato risulta presente un ramo del collettore fognario che scorre in sponda sinistra dall'altezza di via Fiume fino oltre i campi sportivi. Si dovrà inoltre verificare in tutto il tratto interessato dai lavori la presenza di scarichi sia di acque reflue (domestiche o industriali), sia di acque meteoriche, al fine di metterli in sicurezza.
5. In fase di progettazione definitiva, il proponente dovrà valutare preventivamente l'impatto acustico generato in fase di cantiere utilizzando i criteri definiti dalla d.g.r. 9-11616 del 02/02/2044.
6. In merito alla movimentazione del materiale in alveo, si ricorda che quest'ultima è soggetta all'applicazione dell'articolo 185, comma 3, del d.lgs. 152/2006.
In merito al materiale da asportare dall'alveo, si dovrà dimostrare preventivamente che non sia contaminato/pericoloso, procedendo secondo quanto stabilito dall'art. 41bis del d.l. 69/2013, conv. in l. 98/2013 (decreto del fare).
A tal proposito, si ritiene opportuno che la gestione dei materiali di scavo in esubero venga indirizzata prioritariamente verso un recupero di tali materiali come sottoprodotti (cd. "terre e rocce da scavo") e/o il conferimento a soggetti autorizzati al recupero di terre e rocce da scavo di cui al CER 170504, anziché allo smaltimento finale in discarica come ipotizzato dal proponente. Stante il volume di materiali da scavo da gestire non eccedente i 6.000 m³ circa (1665 m³ circa), nel caso in cui gli esuberanti di materiali da scavo siano gestiti come sottoprodotti (terre e rocce da scavo), il proponente o il produttore dovrà presentare, di norma almeno 15 giorni prima dell'inizio delle operazioni di scavo, un'autocertificazione ad ARPA nella quale si attesti il rispetto delle quattro condizioni elencate all'art. 41 bis c. 1 del suddetto d.l. 69/2013. Diversamente, i materiali trasportati al di fuori dell'area di cantiere dovranno essere gestiti come rifiuti.
7. Il progetto esecutivo dovrà indicare i siti in cui verranno reperiti i materiali di cava (blocchi da scogliere).
8. I progetti definitivo ed esecutivo dovranno sviluppare la progettazione degli interventi di ripristino e di mitigazione ambientale delle superfici interessate dalla realizzazione dei lavori in progetto e il computo metrico dovrà comprendere le relative voci di spesa. In particolare, dovranno essere rinverdite le difese spondali, sia nel caso in cui siano realizzate in massi intasati in terra sia in quello in cui siano realizzate con gabbionate, attraverso l'inserimento di opportune talee di salice o specie facenti parte del corredo floristico tipico, così che al seguito degli interventi venga garantita la continuità della copertura vegetale lungo le rive del torrente, dove la vegetazione assume un ruolo fondamentale nella composizione del corridoio ecologico previsto dal Piano Paesaggistico (art. 42, tavola P5).
9. Le opere a verde dovranno essere eseguite nelle stagioni idonee (primavera ed autunno), utilizzando esclusivamente specie autoctone adatte alle condizioni stazionali e facendo attenzione ad evitare le specie vegetali esotiche invasive inserite nella "Black-List" approvata dalla Regione Piemonte con d.g.r. 46-5100 del 18/12/2012, la cui eventuale presenza dovrà essere attentamente verificata nelle operazioni di conservazione della vegetazione esistente. Al fine di garantire l'attecchimento del materiale vegetale utilizzato, il proponente dovrà prevedere un periodo di manutenzione di tali opere, da porre in atto già all'interno del periodo realizzativo, al fine di rendere efficace la lotta alle infestanti, e da svolgersi almeno nell'anno successivo alla realizzazione delle stesse, che preveda la risemina delle superfici ove si sia verificato un mancato o un ridotto sviluppo della copertura

erbacea, oltre alla sostituzione delle fallanze nell'ambito delle formazioni arboreo-arbustive eventualmente ricostituite.

10. A tutela della vita acquatica del torrente e delle aree naturali localizzate a valle delle opere (Lanca di Santa Marta, ambiente ricco di anfibi e uccelli acquatici.), si ribadisce la necessità di operare nel puntuale rispetto dei disposti della d.g.r. 72-13725 del 29 marzo 2010, modificata con d.g.r. 75-2074 del 17 maggio 2011 (disciplina in attuazione dell'art. 12 della legge regionale 37/2006, che stabilisce le modalità e le procedure per lavori in alveo, programmi, opere e interventi negli ambienti acquatici ai fini della loro tutela), con particolare riferimento alle precauzioni di cui all'allegato A della stessa.
11. Al fine di limitare le alterazioni morfologiche e di mantenere i microhabitat necessari per la conservazione degli ecosistemi acquatici, i lavori di disalveo dovranno essere condotti in modo da non banalizzare il letto del corso d'acqua e conservarne il più possibile la naturalità.
12. Il terreno agrario derivante dalle operazioni di scotico dovrà essere adeguatamente accantonato, conservato in modo da non alterarne le caratteristiche chimico-fisiche e riutilizzato nelle operazioni di ripristino ambientale delle aree interessate dagli interventi. Tutte le operazioni di movimentazione dovranno essere eseguite con mezzi e modalità tali da evitare eccessivi compattamenti del terreno.
13. Poiché gli accessi al cantiere sono individuati dalle strade agricole esistenti nell'area, dovrà essere sempre garantito l'accesso ai fondi con i mezzi agricoli.
14. Dovrà essere posta particolare attenzione all'interferenza del cantiere con la vegetazione ripariale al fine di evitare danneggiamenti agli alberi esistenti. Il taglio della vegetazione arborea dovrà essere limitato al minimo indispensabile, prevedendone eventualmente il ripristino.
15. Al termine dei lavori i cantieri dovranno essere tempestivamente smantellati e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell'opera, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco. Per quanto riguarda le aree di cantiere, quelle di deposito temporaneo, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, le eventuali piste di servizio realizzate per l'esecuzione delle opere, nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione dei lavori in progetto, dovrà essere effettuato quanto prima il recupero e il ripristino morfologico e vegetativo dei siti.
16. Dovrà essere comunicato al Dipartimento ARPA territorialmente competente l'inizio ed il termine dei lavori, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell'opera ai sensi dell'art. 8 della l.r. 40/1998.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998 e verrà depositata presso l'Ufficio di deposito progetti della Regione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso alle Autorità competenti secondo la legislazione vigente.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. a) e dell'art. 40 del d.lgs. 33/2013.

Il Dirigente del Settore Difesa del Suolo
ing. Gabriella Giunta